



ISRAA

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI
ANZIANI

ENTE PUBBLICO - I.P.A.B. - Decreto Regione Veneto n. 43 del 09/01/1991

REGOLAMENTO GENERALE DI ACCOGLIENZA

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l'accoglienza degli anziani auto e non autosufficienti nei Centri di Servizio dell'ISRAA e le modalità generali di applicazione delle rette.

Si applica a tutte le Unità di Offerta dell'ISRAA, fatte salve disposizioni diverse disciplinate con atti specifici, ovvero oggetto di specifiche convenzioni o rapporti contrattuali con Enti, Aziende e Istituzioni diversi (es. Azienda ULSS).

Art. 2

Tipologia di unità di offerta

Le Unità di Offerta residenziali e semiresidenziali/diurne dell'ISRAA, attivate alla data di approvazione del presente regolamento, sono:

- a) residenziali per anziani autosufficienti (accoglienza definitiva),
- b) residenziali per anziani autosufficienti (accoglienza temporanea),
- c) residenziali per anziani non autosufficienti (accoglienza definitiva con impegnativa),
- d) residenziali per anziani non autosufficienti (accoglienza temporanea con impegnativa),
- e) residenziali per anziani non autosufficienti senza impegnativa,
- f) residenziali S.A.P.A. (Sezione Alta Protezione Alzheimer),
- g) residenziali per persone in stato vegetativo permanente,
- h) residenziali modulo percorsi di dimissione ospedale/territorio/domicilio,
- i) residenziali per persone affette da S.L.A.,
- j) centro diurno per anziani non autosufficienti e ospitalità diurna,
- k) mini alloggi autonomi per anziani autosufficienti,
- l) cohousing per anziani – Progetto Borgo Mazzini Smart Cohousing.

Art. 3

Autosufficienza e Non autosufficienza

Al fine dell'accertamento della condizione di auto o non auto sufficienza si fa esplicito riferimento alle risultanze della scheda di valutazione multidimensionale (S.Va.M.A.) adottata dalla Regione del Veneto.

Art. 4 **Centri di Servizio**

I Centri di Servizio gestiti dall'ISRAA alla data di adozione del presente regolamento sono:

- Casa Albergo Salce;
- Residenza Giuseppe Menegazzi;
- Residenza Rosa Zalivani;
- Residenze per Anziani Città di Treviso;
- Appartamenti Borgo Mazzini Smart Cohousing.

All'interno di ogni Centro di Servizi le diverse Unità di Offerta di cui all'art. 2 sono presenti con articolazioni e dimensioni diverse tra loro.

Presso la **Casa Albergo Salce** sono presenti:

- posti letto per anziani non autosufficienti di primo livello;
- posti letto per anziani autosufficienti.

Presso la **Residenza Giuseppe Menegazzi** sono presenti:

- posti letto per anziani non autosufficienti di primo livello;
- posti letto per anziani non autosufficienti di secondo livello;
- posti letto per percorsi di dimissione ospedale/territorio/domicilio;
- posti letto per persone in stato vegetativo permanente;
- posti per ospitalità diurna (Centro Diurno).

Presso la **Residenza Rosa Zalivani** sono presenti:

- posti letto per anziani non autosufficienti di primo livello;
- posti per ospitalità diurna (Centro Diurno).

Presso le **Residenze per Anziani Città di Treviso** sono presenti:

- posti letto per anziani non autosufficienti di primo livello;
- posti letto per anziani non autosufficienti di secondo livello;
- posti letto per persone con S.L.A.;
- posti letto per ricoveri S.A.P.A. (Sezione Alta Protezione Alzheimer),
- posti per ospitalità diurna (Centro Diurno).

Il complesso **Borgo Mazzini Smart Cohousing** comprende:

- 32 Mini appartamenti siti in Borgo Mazzini ai civici 24, 37 e 51;
- 11 Mini appartamenti siti presso lo stabile ex Pensionato Tito Garzoni.

Art. 5 **Unità di Offerta escluse dalla applicazione del presente regolamento**

E' esclusa dall'applicazione del presente regolamento, se non per parti espressamente citate, l'accoglienza nei mini alloggi e negli appartamenti (Art. 2 – lett. k e lett. l).

Art. 6 **Servizi resi**

I servizi resi all'ISRAA all'interno delle Unità di Offerta sono:

per persone autosufficienti:

- supervisione per igiene e cura della persona;
- assistenza infermieristica di base;
- segretariato sociale;
- ristorazione;
- attività occupazionale e ricreativa;
- assistenza religiosa;
- Servizi Ai Piani – S.A.P. (servizi opzionali a pagamento);
- Servizio pasti in camera (servizio opzionale a pagamento).

per persone non autosufficienti:

- assistenza, igiene e cura della persona;
- assistenza infermieristica;
- assistenza sanitaria secondo quanto stabilito dalla normativa regionale di settore e dall'Accordo in essere con l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana per gli ospiti titolari di impegnativa di residenzialità;
- attività terapeutico riabilitativa: fisioterapia, logopedia, podologia e psicologia;
- segretariato sociale;
- ristorazione;
- attività occupazionale e ricreativa;
- assistenza religiosa;
- servizio di barbiere/parrucchiere;
- lavanderia e guardaroba;
- servizio di trasporto sanitario.

per i fruitori dei Centri Diurni:

- assistenza, igiene e cura della persona;
- attività terapeutico riabilitativa: fisioterapia, logopedia, podologia e psicologia;
- assistenza infermieristica;
- assistenza sanitaria secondo quanto stabilito dalla normativa regionale di settore e dall'Accordo in essere con l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana per gli ospiti beneficiari di impegnativa di semiresidenzialità;
- attività occupazionale e ricreativa;
- assistenza religiosa;
- servizio di barbiere/parrucchiere;
- ristorazione.

Per le persone che usufruiscono del Centro Diurno sono disponibili i seguenti servizi opzionali a pagamento:

trasporto giornaliero dall'abitazione dell'anziano e viceversa che viene attivato all'atto della sottoscrizione del contratto o, in vigore del servizio, utilizzando il modulo appositamente predisposto.

L'erogazione del servizio di trasporto è erogato alle seguenti condizioni:

- avviene secondo un tragitto e con un orario che tengono conto della diversa dislocazione dei fruitori. Qualora il domicilio del fruitore risulti troppo lontano o comunque disagiata e disfunzionale per le altre persone trasportate, l'ISRAA può non attivare o revocare il servizio;
- viene effettuato solo nel caso in cui ci sia almeno una persona della famiglia o dei servizi presente al momento dell'andata verso il Centro Diurno e al momento del ritorno dal Centro Diurno per l'affidamento dell'anziano. Sarà cura della famiglia o dei servizi preparare la persona nelle condizioni ottimali per il trasporto;
- non viene effettuato nei giorni festivi (anche se infrasettimanali);
- può occasionalmente non essere effettuato per cause indipendenti dalla volontà dell'ISRAA (scioperi, rotture meccaniche, avverse condizioni meteorologiche, ecc.). L'ISRAA si impegna ad informare tempestivamente i fruitori;
- può essere declinato o interrotto anche con effetto immediato dall'ISRAA per fruitori non trasportabili per impedimenti fisici o comportamentali o per fruitori in cui sono presenti oggettive difficoltà nella salita/discesa dal mezzo, tali da esporre il lavoratore addetto al rischio derivante dalla movimentazione del fruitore.

ospitalità notturna: tale servizio viene autorizzato dal Coordinatore di Sede in modo mirato, in relazione alla disponibilità e alle diverse esigenze che possono presentarsi a carico dei fruitori del servizio di Centro Diurno e/o delle loro famiglie.

All'occasionale superamento delle giornate di frequenza previste dal contratto, dovuto alla ospitalità notturna o ad altre situazioni contingenti, consegue l'applicazione della retta ordinaria prevista per il servizio giornaliero.

Art. 7 Requisiti di accesso

Possono accedere ai Centri di Servizio dell'ISRAA persone con età pari o superiore a 65 anni.

Le persone che afferiscono al servizio di Centro Diurno devono poter essere trasportate utilizzando i normali mezzi di trasporto (automobile, pulmino) in forma autonoma o attraverso il servizio di trasporto dell'ISRAA.

E' consentita l'accoglienza di soggetti in età inferiore al limite di cui al comma 1° previa specifica autorizzazione in deroga da parte della Direzione dell'Ente.

Nei posti riservati a persone in stato vegetativo permanente l'età minima prevista per l'accoglienza è di anni 18. E' fatta salva comunque la possibilità di verificare nella singola situazione la compatibilità dell'ammissione anche di soggetti minori.

Art. 8 Criteri di accesso ai servizi residenziali per anziani autosufficienti Art. 2. Lett. a) e b)

L'accesso ai servizi residenziali per anziani autosufficienti Art. 2. Lett. a) e b) è consentito alle persone che risultano avere un Profilo 1 – Lucido Autonomo dall'applicazione della scheda S.Va.M.A. in conformità a quanto stabilito dalla DGR 2961 del 28 dicembre 2012 e S.M.e I., redatta dalla competente UOI in sede di valutazione prima dell'ingresso.

Il Servizio Sociale dell'ISRAA effettua un colloquio conoscitivo con il richiedente durante il quale viene presentata domanda di ingresso. In caso di dubbio circa l'autosufficienza della persona, la stessa potrà essere inviata al competente Distretto Socio Sanitario per la valutazione UVMD.

Con l'accettazione della domanda il richiedente viene inserito nella lista di attesa, la priorità è stabilita unicamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di ingresso e di accettazione della stessa da parte dell'ISRAA.

La lista di attesa viene mantenuta aggiornata in relazione all'arrivo delle nuove domande e sulla base delle modificazioni intervenute nella situazione personale o familiare dei richiedenti già inseriti.

Seguendo l'ordine di tale lista le persone vengono convocate per la valutazione da parte della UOI competente la quale valuta lo stato funzionale, sanitario, cognitivo e sociale del richiedente, in relazione anche alla rispondenza del servizio offerto ai bisogni reali dell'anziano.

In relazione al tempo trascorso dalla prima valutazione e l'effettiva possibilità di accesso al servizio, potrà essere effettuata una nuova valutazione dalla quale, qualora le condizioni psico-fisiche del richiedente siano modificate, potrà derivare l'impossibilità di accoglienza.

Possono essere proposte fino ad un massimo di due stanze, se entrambe vengono rifiutate la domanda viene archiviata d'ufficio.

Art. 9

Criteri di accesso ai servizi residenziali per anziani non autosufficienti con impegnativa di residenzialità – Art. 2 – lett. c) e d),

L'accesso ai servizi residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'articolo 2 lettere c) e d) del presente regolamento è consentito esclusivamente ai titolari dell'impegnativa di residenzialità, come risultano individuati dalla graduatoria unica dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, cui l'ISRAA si limiterà a dare attuazione.

Art. 10

Criteri di accesso ai servizi residenziali per anziani non autosufficienti senza impegnativa di residenzialità – Art. 2 – lett. e)

Ai fini dell'accesso la domanda, presentata direttamente all'ISRAA, sarà evasa sulla base della congruenza tra le caratteristiche del posto disponibile e le esigenze sanitarie ed assistenziali del richiedente, così come risultanti dal profilo definito dalla scheda S.Va.M.A..

La durata del periodo di accoglienza ed il progetto assistenziale saranno stabiliti, sulla base delle richieste formulate dall'interessato, dal Servizio Sociale dell'Ente in accordo con l'UOI della sede destinata ad accogliere l'anziano.

Alla data di scadenza il progetto, qualora ne ricorrano le condizioni, potrà essere rinnovato.

Art. 11

Criteri di accesso ai Centri Diurni per anziani non autosufficienti – Art. 2 – lett. j)

Requisito di accesso è costituito dalla presenza dell'anziano nelle liste di attesa elaborate e gestite dall'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana che legittimano l'Ente all'assegnazione delle specifiche impegnative di semiresidenzialità ad esso attribuite.

In caso di disponibilità di posti, potranno esser accolti presso i Centri Diurni anziani non presenti nelle liste di cui al precedente comma. In tale circostanza, ai fini dell'accesso al servizio la domanda, presentata direttamente all'ISRAA, sarà evasa sulla base della congruenza tra le caratteristiche del posto disponibile e le esigenze sanitarie ed assistenziali del richiedente.

L'accoglimento presso il Centro Diurno non costituisce titolo preferenziale per successivi inserimenti temporanei o definitivi presso i Centri di Servizio dell'ISRAA.

Art. 12

Modalità di presentazione della domanda – documentazione richiesta

L'accesso ai servizi dell'ISRAA è subordinato alla formulazione di una specifica domanda che deve essere sottoscritta dal diretto interessato, ovvero colui o colei che verrà accolto/a. Qualora le condizioni fisiche o mentali dell'interessato non consentano la sottoscrizione della domanda e non sia stata disposta nei suoi confronti una misura di protezione, la stessa potrà essere sottoscritta da chi ne cura gli interessi.

L'Ente non procederà all'inserimento di un anziano che manifesti la volontà di **non** accedere al servizio.

Nella domanda che può essere redatta con l'ausilio del Servizio Sociale dell'Ente che supporta il richiedente nella scelta del servizio, vanno indicati il servizio e la sede o le sedi richieste.

Gli elementi obbligatori per l'istruttoria della domanda sono:

- data luogo di nascita e residenza,
- stato civile,
- iscrizione al servizio sanitario,
- codice fiscale,
- i dati socio - sanitari – assistenziali contenuti nella scheda S.Va.M.A.,
- eventuale certificazione della invalidità,
- informativa al trattamento dei dati personali ed il consenso al loro trattamento, ivi compresi i dati sensibili,
- documenti relativi alla nomina di un tutore, di un amministratore di sostegno ex legge 6/2004 o copia di atti di procura.

Gli elementi richiesti potranno essere presentati con certificazione rilasciata dall'autorità competente (direttamente richiesta dagli interessati o richiesta d'ufficio dall'Ente), autocertificati, come previsto dal Testo Unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa 28 dicembre 2000 n.445 o prodotti con fotocopia dell'atto originale.

La domanda si considera completa al momento della presentazione di tutta la documentazione richiesta.

In attesa di completamento dell'istruttoria la domanda viene sospesa e, qualora non sia completata nel termine massimo 6 mesi, viene definitivamente archiviata.

Al momento dell'ingresso dovranno essere prodotti al Centro di Servizio di accoglienza:

- certificato del medico curante attestante l'assenza di malattie infettive e di situazioni patologiche che possano precludere l'inserimento in comunità,
- indicazione del medico riportante la terapia farmacologia in atto,
- referti ed accertamenti clinici recenti e la documentazione relativa ad eventuali ricoveri ospedalieri recenti,
- in caso di patologia psichiatrica certificato rilasciato da medico specialista che dichiara la non presenza di controindicazioni alla vita di comunità,
- fotocopia o documento originale d'identità,
- fotocopia dell'eventuale verbale di invalidità intervenuto dopo la domanda,
- tessera sanitaria in originale ed eventuale esenzione ticket,
- nominativi e numeri di telefono dei familiari o soggetti di riferimento.

Entro trenta giorni dalla data di ingresso il medico assegnato all'ospite valuterà l'opportunità clinica di effettuare all'ospite una radiografia del torace. Gli oneri relativi a tale accertamento (ticket, trasporto, assistenza, etc.) sono a carico dell'ospite stesso.

Art. 13

Accertamento della capacità economica

L'accoglienza in uno dei Centri di Servizio dell'ISRAA è subordinata alla verifica della capacità del richiedente di sostenere il pagamento integrale della retta applicata.

L'accertamento della capacità economica di cui al comma precedente è effettuata a cura del Servizio Sociale dell'Ente prima della sottoscrizione della domanda di ingresso.

Gli elementi che vengono presi in esame per la verifica della sussistenza della capacità economica sono la presenza di pensioni o rendite fisse dell'anziano e/o la presenza di patrimonio e/o capitali personali.

In caso di insufficienza dei redditi personali dell'anziano la copertura della retta dovrà essere assunta da uno o più familiari o, in casi eccezionali, da terzi.

Una firma di garanzia viene comunque richiesta anche in presenza di anziani in condizioni economiche e psicofisiche in grado di garantire il pagamento della retta, in quanto, in relazione alla durata del periodo di ricovero e al progressivo fisiologico decadimento psicofisico, è necessario che sia garantito nel tempo il rispetto dell'obbligazione sottoscritta.

In fase istruttoria della domanda i soggetti che garantiscono il pagamento sono tenuti a sottoscrivere un atto unilaterale o un contratto (in relazione alle modalità adottate nel tempo dall'ISRAA) con il quale si impegnano al pagamento della retta per tutta la durata del periodo di accoglienza.

Qualora le condizioni economiche dell'anziano o del suo nucleo familiare non garantiscano il pagamento della retta, l'accoglienza è subordinata alla preventiva assunzione da parte del Comune di residenza o di altro ente pubblico (Azienda ULSS ecc.) dell'onere del pagamento. Anche in caso di mutamento delle condizioni economiche dell'anziano il Comune e gli altri enti pubblici

rimangono vincolati nei confronti dell'Ente sino a che un altro soggetto non subentri nella garanzia di pagamento. Tali condizioni devono essere portate a conoscenza dell'ente che assume l'onere del pagamento al momento dell'ingresso dell'ospite.

Quando non ricorrano le condizioni di intervento del Comune di residenza e in caso di assenza di familiari od altri soggetti disposti ad assumere l'impegno a garantire il pagamento delle rette, l'ISRAA adotterà ogni possibile soluzione (domiciliazioni bancarie, stipula contratti di vitalizio, ecc.) al fine di consentire l'accesso dei richiedenti ai propri servizi.

Ogni comunicazione amministrativa inerente al periodo di accoglienza è inviata dall'ente esclusivamente all'indirizzo di chi ha sottoscritto l'atto di impegno o contratto. In presenza di più sottoscrittori le comunicazioni sono inviate ad uno dei soggetti obbligati, dagli stessi indicato.

Qualora ne faccia esplicita richiesta le comunicazioni sono inviate anche all'anziano ospite.

Art. 14 **Accertamento ex articolo 6 comma 4 Legge 328/2000**

Ai sensi dell'art. 6 co. 4 della L. n. 328/00 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), per coloro che saranno accolti presso i servizi di cui all'art. 2 lett. a) e c), dovrà essere data preventiva comunicazione al Comune, diverso da quello di Treviso, presso il quale l'anziano aveva la residenza prima del ricovero, al fine di poter eventualmente assumere gli obblighi connessi all'integrazione economica.

L'informazione non va inviata in ipotesi di sottoscrizione da parte dell'ente di un contratto di rendita vitalizia.

Art. 15 **Modalità generali di applicazione della retta**

L'importo della retta giornaliera per ogni tipologia di Unità di Offerta è deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'ISRAA.

Per gli ospiti residenziali **non autosufficienti** la retta giornaliera è onnicomprensiva di tutti i servizi indicati al precedente art. 6 e dettagliati nella Carta dei Servizi.

Per gli ospiti residenziali **autosufficienti** la retta giornaliera è onnicomprensiva di tutti i servizi alberghieri di cui al precedente art. 6, con esclusione dei S.A.P. - Servizi Ai Piani – del lavaggio della biancheria personale, dell'adattamento dei capi di vestiario e del servizio pasti in camera.

Per i fruitori dei **Centri Diurni** la retta è legata a tre tipologie di frequenza stabilite:

- servizio 7 (S7): che prevede la frequenza di sette giorni la settimana;
- servizio 4 (S4) che prevede la frequenza di quattro giorni la settimana individuati in sede di contratto (prenotati);
- servizio 1 (S1) che prevede la frequenza di uno, due o tre giorni la settimana.

La retta è onnicomprensiva di tutti i servizi indicati al precedente art. 6) e dettagliati nella Carta dei Servizi, ad esclusione del servizio di trasporto e del servizio di ospitalità notturna che sono

considerati servizi opzionali a domanda individuale e che sono conteggiati a parte sulla base di una tariffa specifica.

La modalità di frequenza (giorni prenotati) e di trasporto devono essere preventivamente concordate prima dell'ingresso, in sede di sottoscrizione del contratto. Le modifiche riguardanti i giorni prenotati ed il trasporto devono essere richieste utilizzando l'apposito modulo e, se accordate, entrano di norma in vigore dal mese successivo alla richiesta.

Per i servizi richiesti il costo mensile è calcolato per i giorni prenotati indipendentemente dalla presenza dell'utente e dalla causa dell'assenza. Le frazioni di settimana sono calcolate in base ai giorni prenotati effettivamente ricadenti nella frazione considerata (anche se i giorni prenotati non sono stati fruiti). La stessa modalità di calcolo è applicata per il trasporto. Le notti di ospitalità notturna sono conteggiate singolarmente.

All'occasionale superamento delle giornate di frequenza previste dal servizio S4 dovuto alla ospitalità notturna o ad altre situazioni contingenti, consegue l'applicazione della retta ordinaria giornaliera prevista per il servizio.

Esclusivamente per gli ospiti dei servizi residenziali inseriti a titolo definitivo, l'obbligato/gli obbligati dovrà/dovranno versare, entro 10 giorni dalla data di ingresso, quanto presumibilmente dovuto per gli ultimi 30 giorni di permanenza dell'ospite in struttura.

L'importo da versare è determinato in via forfettaria dal Consiglio di Amministrazione, con cadenza annuale. In assenza di rideterminazione rimane confermato l'importo in vigore.

Alla conclusione del periodo di accoglienza, effettuati i dovuti controlli contabili, si procederà all'eventuale conguaglio.

La somma non è richiesta quando al pagamento della retta provvede un ente pubblico, ma va versato dall'obbligato/dagli obbligati entro 10 giorni dall'eventuale subentro all'ente pubblico.

Ai fini contabili vengono conteggiati i giorni di permanenza.

La retta viene applicata:

- **per gli ospiti residenziali autosufficienti e non autosufficienti** dal giorno in cui il posto letto viene assegnato all'ospite dal Servizio Sociale dell'ISRAA fino al giorno in cui il posto letto o la stanza sono resi disponibili dall'ospite o dalla sua famiglia per una nuova assegnazione;
- **per gli ospiti dei Centri Diurni** dal giorno in cui viene concordato l'avvio della fruizione da parte dell'anziano al giorno in cui lo stesso comunica formalmente le dimissioni dal servizio.

La retta, fatturata mensilmente in via posticipata rispetto al periodo di riferimento, va versata al massimo entro la fine del mese successivo a quello di emissione della fattura (nota di addebito).

La retta durante il periodo di permanenza in struttura viene ridotta del 25% in caso di assenza a qualsiasi titolo. Il giorno di entrata e il giorno di uscita sono considerati giorni di presenza.

Rispetto a tale disposizione di ordine generale si individuano le seguenti fattispecie particolari:

- per i soli ospiti autosufficienti dal giorno di assegnazione del posto letto al giorno di effettivo ingresso e per un tempo massimo di 10 giorni: **riduzione della retta del 50%**;
- per i soli ospiti autosufficienti che intendano mantenere la conservazione del posto letto in caso di temporaneo trasferimento interno all'ISRAA per un tempo massimo di 90 giorni all'anno: **riduzione della retta del 50%**.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche quando la retta è assunta dal Comune di residenza o da altro ente pubblico, fatte salve eventuali specifiche convenzioni fra enti che prevedono modalità di pagamento diverse.

Art. 16 **Residenza**

In conformità alla vigente normativa sull'anagrafe della popolazione residente, l'accoglienza definitiva di una persona presso una struttura dell'ISRAA comporta il trasferimento della sua residenza presso la struttura medesima.

Gli obblighi del responsabile della convivenza anagrafica, così come previsti dal D.P.R. n. 223 del 1989, sono attribuiti ad un dipendente dell'ente formalmente incaricato.

Art. 17 **Periodo di prova**

Su specifica richiesta dell'interessato, l'ingresso a titolo definitivo di un anziano in una delle sedi dell'ISRAA può essere preceduto da un periodo di prova durante il quale sono sospesi gli adempimenti di cui al precedente articolo 16.

Le circostanze in cui è possibile ricorrere al periodo di prova sono:

1. l'esistenza di perplessità da parte dell'anziano di accedere definitivamente al Centro di Servizio;
2. la necessità di completare, per motivazioni diverse, l'istruttoria amministrativa della pratica.

Nel caso di conclusione positiva del periodo di prova (30 giorni) l'ingresso sarà trasformato in definitivo sin dall'origine.

Il periodo di prova può essere prorogato per una sola volta per un ulteriore periodo massimo di giorni 30.

Art. 18 **Dimissioni**

Le dimissioni dell'anziano avvengono **ordinariamente** per scelta volontaria dell'anziano o dei suoi familiari, quando l'anziano non sia in grado di esprimere una volontà consapevole.

Le dimissioni volontarie dai servizi dell'ente devono essere comunicate all'Ente in forma scritta con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi dalla data di uscita. I giorni di mancato preavviso saranno fatturati con le modalità di cui al precedente art. 15.

Sono escluse dall'obbligo del preavviso le dimissioni conseguenti al trasferimento di una persona titolare di impegnativa di residenzialità verso un'altra struttura accreditata.

Le dimissioni dell'anziano possono **straordinariamente** essere disposte dall'Amministrazione con un preavviso formale di almeno un mese quando ricorrano le seguenti condizioni:

- quando il suo comportamento causi un grave disturbo e/o pericolo agli altri ospiti,
- quando la permanenza dell'anziano sia fonte di gravi disagi nell'organizzazione dei servizi,
- quando l'anziano o il suo garante si siano resi morosi nel pagamento delle rette,
- quando non siano rispettati da parte dell'anziano o dei suoi familiari eventuali impegni precisi formalizzati ed assunti prima o durante il periodo di permanenza.

Qualora il comportamento dell'anziano causi un gravissimo disturbo o pericolo per gli altri ospiti le dimissioni potranno essere disposte anche senza il rispetto del periodo di preavviso.

Art. 19 **Disposizioni organizzative**

L'accoglienza in una delle Unità di Offerta dell'ISRAA è disposta con atto del Direttore Coordinatore adottato prima della data di ingresso.

Il provvedimento deve riportare:

- la data della domanda,
- i dati anagrafici del richiedente il ricovero,
- la posizione dell'ospite in graduatoria,
- il tipo di servizio,
- la titolarità di impegnativa regionale di residenzialità (per i soli ospiti non autosufficienti),
- la sede, il nucleo e la stanza di prima accoglienza, di norma,
- la data di decorrenza dell'accoglienza e quando previsto il termine,
- il visto di autorizzazione del dirigente socio-sanitario-assistenziale.

Art. 20 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, che annulla e sostituisce ogni altra disposizione vigente, entrerà in vigore dal 1 gennaio 2018.

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N. 86 DEL 27/12/2017
ART. 15 Co° V INSERITO CON DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N. 72 DEL 11/12/2019